



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto di Istruzione Superiore VIA DELLE SCIENZE
Liceo "G. Marconi" • Scientifico - Classico - Linguistico
Via della Scienza e della Tecnica, s.n.c. - 00034 Colleferro (RM)
Tel.: 06-121126040-41 - C.F.: 95017680588 - www.marconicolleferro.it
e-mail: rmis02400l@istruzione.it - P.E.C.: rmis02400l@pec.istruzione.it



Circ. n. 273

Colleferro, 27 maggio 2020

AL PERSONALE DOCENTE e ATA

Oggetto: COVID – 19. Tutela dei lavoratori "fragili".

Fra le misure di contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2, alla luce della normativa emanata dal Governo con il **DPCM 26.04.2020**, in un'ottica di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del **Decreto Legislativo 81/2008**, assume una particolare rilevanza la gestione dei cosiddetti "lavoratori fragili".

In tali evenienze si inserisce il ruolo del **Medico Competente** che, in questa situazione emergenziale, oltre alla consueta collaborazione con il Dirigente Scolastico ed il RSPP (Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione) nel processo valutativo dei rischi e nell'individuazione delle relative misure di prevenzione, può svolgere un ruolo "ponte" tra lo stesso D.S. ed il lavoratore per la gestione dei casi con particolari fragilità ed ipersuscettibilità a maggior rischio di contagio da SARS-CoV-2 attraverso l'identificazione del profilo di rischio del lavoratore in funzione del rischio di contagio.

(Si veda nota INAIL in appendice).

Al fine di adempiere a specifici obblighi normativi, lo scrivente informa tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola, **la cui attività lavorativa viene svolta nei luoghi di lavoro** (non in lavoro agile), della importanza di **segnalare le eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici**.

La fragilità a cui si fa riferimento, può essere rappresentata a titolo esemplificativo, **anche in rapporto all'età**, da **malattie cardiovascolari, respiratorie, dimetaboliche, neurologiche-psichiatriche, autoimmuni, oncologiche in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio-radio terapia in atto**. Andranno, altresì, tutelati i **soggetti trapiantati, con epatopatie croniche, insufficienza renale cronica, obesità grave** ed infine, ma non da ultimo, **un approccio cautelativo va adottato nei confronti delle donne in stato di gravidanza**, così come già previsto dalla Legge 151/2001.

Pertanto tutti i lavoratori che ritengono di poter rientrare in situazioni di fragilità, hanno la facoltà, sulla base delle normative richiamate, di **rivolgersi tempestivamente al proprio Medico di Medicina Generale**.

Il lavoratore, una volta ricevuta dal **Medico di Medicina Generale** una **formale conferma** della situazione di "fragilità", dovrà **trasmettere al Medico Competente la certificazione sanitaria ricevuta dal Medico di Medicina Generale o dallo Specialista del SSN** con specificato: Cognome e Nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico, Istituto in cui presta la propria attività lavorativa e la dicitura "attestazione di fragilità".

Il Medico Competente dall'esame della certificazione sanitaria o dalle risultanze dell'eventuale visita medica, trasferirà al Datore di Lavoro, **nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della privacy**, i nominativi dei "lavoratori fragili" al fine di adottare gli adeguati strumenti di tutela che possono essere indicati dallo stesso Medico Competente.

Il **Medico Competente di questa Istituzione Scolastica** è il **dott. Giovanni De Luca** e l'indirizzo a cui trasmettere l'eventuale "attestazione di fragilità" del Medico di Medicina Generale o dello Specialista del SSN è: giovanni.deluca@euservice.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)



(Firma autografa sostituita

a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93)

APPENDICE. NOTA INAIL

INAIL - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là dell'ordinarietà.

Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ASL, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore.

Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico de-generative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

In tale ottica potrebbe essere introdotta la "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D. Lgs 81/08, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, in deroga alla norma.